



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921

Roma - Martedì, 29 marzo

Numero 74

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 10
 » a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 20; » 10
 All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » 50; » 20
 Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione o gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
 Altri avvisi » 0,50 }
 Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
 Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno
 Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al
 Foglio degli annunzi.

Da numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 49, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I - Leggi e Decreti

- SOMMARIO** - REGIO DECRETO 20 febbraio 1921, n. 275, che abroga il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1875, recante provvedimenti per accosti e scarichi privilegiati di piroscafi e assegni speciali di carri ferroviari nel porto di Savona.
 REGIO DECRETO 20 febbraio 1921, n. 276 che abroga il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1096, relativo alla franchigia sulle ferrovie dello Stato, ed alla esenzione dai dazi interni al consumo per i doni e soccorsi in natura destinati ai prigionieri di guerra.
 REGIO DECRETO 20 febbraio 1921, n. 277, che abroga il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1578, circa la facoltà concessa all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di impiegare anche carri di proprietà privata trovantisi sulle linee ferroviarie del Regno.
 REGI DECRETI nn. 1969, 281 e 282 riflettenti radiazione di un forte dal novero delle fortificazioni dello Stato, estensione di giurisdizione e incarico al prefetto pro-tempore della provincia di Palermo.

REGIO DECRETO 20 febbraio 1921, n. 275, che abroga il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1875, recante provvedimenti per accosti e scarichi privilegiati di piroscafi e assegni speciali di carri ferroviari nel porto di Savona.

Il numero 275 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1875, che porta provvedimenti per accosti e scarichi privilegiati di piroscafi e per assegni speciali di carri ferroviari nel porto di Savona;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri

dell'interno, della guerra, della marina e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1875.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Oramino che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PRANO — BONOMI — SECHI —

ALESSIO.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

REGIO DECRETO 20 febbraio 1921, n. 276 che abroga il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1696, relativo alla franchigia sulle ferrovie dello Stato, ed alla esenzione dai dazi interni di consumo per i doni e soccorsi in natura destinati ai prigionieri di guerra.

Il numero 276 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1696, relativo alla franchigia sulle ferrovie dello Stato ed all'esenzione dai dazi interni di consumo per i doni e soccorsi in natura destinati ai prigionieri di guerra;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1589 concernente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quelli degli affari esteri, della guerra, della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1696.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — SFORZA — BONOMI —
SECHI — FACTA

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGIO DECRETO 20 febbraio 1921, n. 277, che abroga il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1578, circa la facoltà concessa all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di impiegare anche carri di proprietà privata trovantisi sulle linee ferroviarie del Regno.

Il numero 277 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 aprile 1915, n. 672, col quale il Comando Supremo del R. esercito veniva investito della facoltà di impiegare come se fossero stati

di pertinenza delle Ferrovie dello Stato tutti i veicoli trovantisi sulle linee del Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, numero 1578, col quale tale facoltà veniva estesa alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per tutti i carri di proprietà privata iscritti nel proprio parco veicoli;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli della industria e commercio e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1578.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — ALESSIO —
MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1969. Regio decreto 14 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, il forte Alberoni della piazza di Venezia, viene radiato dal novero delle fortificazioni dello Stato.

N. 281. Regio decreto 3 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la giurisdizione del Collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche con sede in Firenze, viene estesa al territorio del mandamento di Prato in Toscana.

N. 282. Regio decreto 27 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, si dispone che fino a quando durerà in carica l'attuale Consiglio di amministrazione della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia, il prefetto *pro-tempore* della provincia di Palermo funzionerà da delegato governativo presso il Consiglio stesso, e ne avrà la presidenza.